

Repertorio n. 11607

Raccolta n. 8841

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio in Oristano alla via Solferino civico 58, alle ore diciassette e quarantacinque

27 luglio 2022, alle ore 17,45

Dinanzi a me Dott.ssa Paola Denotti, Notaio in Oristano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Faedda Marco, nato a Villasor il giorno 2 maggio 1954, domiciliato per la carica presso l'Associazione che rappresenta, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Associazione:

- "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO" con sede in Oristano, via Solferino civico 58, Ente Morale civilmente riconosciuto con Decreto del Tribunale di Oristano in data 21 gennaio 1907 ed iscritto al numero 143 del Registro delle Persone Giuridiche presso il medesimo Tribunale, codice fiscale e Partita Iva 00719570954,

munito dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed in virtù del vigente statuto dell'associazione.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora sono convenuti gli associati della predetta Associazione, convocati a mezzo di comunicazioni inviate ai sensi degli articoli 21 e 22 del vigente statuto sociale, per riunirsi in Assemblea ed, in sede straordinaria, in seconda convocazione, discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica Statuto per iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente Assemblea, e a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

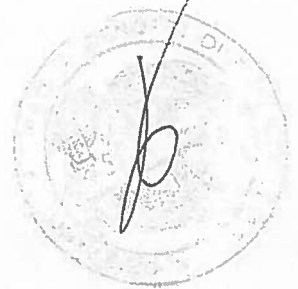
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- eletto dagli intervenuti, ai sensi dell'articolo 28 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale accertata l'identità e la legittimazione dei Presenti constata e fa constare:

- che sono presenti in sala in proprio numero 42 (quarantadue) associati, come meglio risulta dall'elenco, che omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che sono presenti, oltre il Presidente i membri del consi-

8 Agosto 2022
2562
17
200.00



glio direttivo signori Oscar Migliorini, Antonello Pinna, Vincenzo Saba, Salvatore Pisano, Marco Diliberto, Giuseppe Frau, Andrea Mattana, Pier Paolo Donato Regoli; assente giustificato il Vice Presidente Gianluca Mannai;

- che sono presenti per il Collegio dei Sindaci il Presidente Edmondo Nurra, Orrù Antonio; assenti giustificati Giuliano Rosmarino, Francesco Federico e Domenico Sanna;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo 23 del vigente statuto, ed atta a deliberare sugli argomenti di cui al sovra riportato ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che, a suo giudizio, rendono opportuno procedere all'approvazione di un nuovo testo di statuto sociale contenente delle modifiche divenute necessarie ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente.

Il presidente quindi illustra agli intervenuti il nuovo testo di Statuto, contenente le modifiche proposte, che regolerà la vita dell'Associazione, qualora l'Assemblea deliberasse in senso favorevole, fermi ed invariati la sede, le finalità ed il patrimonio dell'Associazione.

Segue sul punto idonea discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

1) di adottare le modifiche proposte dal Presidente e di approvare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, così come illustrato dal Presidente, che sottoscritto come per legge, previa lettura da me Notaio datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e quaranta.

La presente Associazione è ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di diritto, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, pertanto il presente atto è esente da imposta di bollo ex art. 17 del sopracitato d.lgs. n. 460/1997 ed è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'articolo 11 bis della tariffa parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato, alle ore diciotto e cinquanta in fine ed a margine dell'altro foglio dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane, al comparente, il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di due fogli scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quattro facciate intere e parte della quinta facciata.

f.to Marco Faedda

f.to Paola Denotti Notaio



Società Operaia di Mutuo Soccorso

Via Solferino, 58 - Oristano

P.IVA 00719570954

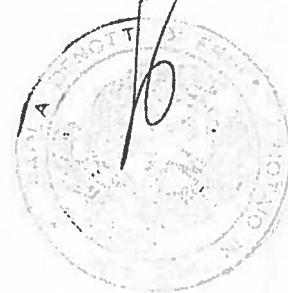
Elenco Soci presenti all'Assemblea Sociale del 27 Luglio 2022

Faedda Marco
Frau Giuseppe
Piras Paolo
Di Liberto Marco
Vidili Fabiano
Migliorini Oscar Mario
Mattana Andrea
Saba Vincenzo
Mele Luigi
Cadeddu Roberto
Orrù Vincenzo
Pintus Alfeo
Corrias Mario
Pilloni Natale
Cau Efsio
Vargiu Giuseppe
Mele Salvatore
Scano Giuseppe
Nurra Edmondo
Murrone Luigi
Grossi Augusto
Cani Francesco
Muroni Roberto
Regoli Pier Paolo
Mattu Giovanni
Napoli Cesare
Pala Ignazio
Pinna Antonello
Garippa Michele
Bandini Salvatore
Dolenz Marcello
Pisanu Salvatore
Ledda Giuseppe
Ruggiu Franco
Orrù Antonio
Corriga Rita
Putzu Anna Paola
Fais Anselmo
Romanello Guido
Pasquini Viviana
Deligia Antonio
Casu Paolo

"A"

27 luglio 2022

11602 / 8841



Marco Faedda

[Handwritten signature]



SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI ORISTANO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita in Oristano, dove ha vita sin dal 1° Gennaio 1866, una Società di Mutuo Soccorso, di durata illimitata.

L'Associazione conserva il nome di:

"B"
27 luglio 2022
11607/8841

"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO".

La società è dotata di personalità giuridica ed è regolata nei modi stabiliti dalla legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche e integrazioni, dalle leggi regionali sarde n. 39 del 13 settembre 1993, n. 27 del 15 ottobre 1997 e n. 6 del 7 agosto 2007, dagli articoli del Codice Civile che regolano la materia e dalle Direttive Europee in materia di mutualità e associazionismo. Ai sensi per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 la Società Operaia di Mutuo Soccorso, è un Ente del Terzo Settore.

ART. 2 - SEDE SOCIALE

La Società ha sede in Oristano, in via Solferino n° 58, nei locali di sua proprietà.

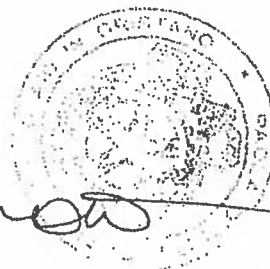
ART. 3 - BANDIERA SOCIALE

La Società ha una bandiera propria con i colori BIANCO - ROSSO, con al centro lo stemma rappresentato da due mani che si stringono vicendevolmente, sormontato dal motto:

"UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO"

Mano Tondello

[Signature]



TITOLO II

SCOPO DELLA SOCIETA'

ART. 4 FINALITÀ

La Società è caratterizzata dal fine originario e costitutivo del mutuo soccorso e di solidarietà sociale, che persegue, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei Soci Ordinari e dei loro familiari conviventi, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio/sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazioni di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari conviventi dei soci deceduti;
- d) erogazioni di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) un servizio infermieristico a favore del corpo sociale;
- f) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- g) quanto altro previsto anche da altre leggi dello Stato.

La Società, con espresso divieto di esercitare qualunque attività d'impresa, non opera a scopo di lucro e tutte le entrate sono destinate a scopo di mutualità, all'assistenza dei soci, per la conservazione del patrimonio sociale e per quanto altro previsto anche da altre leggi dello Stato.

La Società, secondo i principi di solidarietà sociale che hanno ispirato il sodalizio sin dalla sua costituzione, nei casi consentiti dalla legge che regola le Società di Mutuo Soccorso oppure da altra legge dello Stato o Regionale, si propone di attuare iniziative ed attività di carattere culturale, sportivo ed educativo - ricreativo, per il soddisfacimento di interessi collettivi.

Non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, che dovranno invece essere utilizzati a favore dello sviluppo della mutualità della stessa Società di Mutuo Soccorso.

ART. 5 MUTUALITÀ PURA

La Società, con riferimento ai principi della solidarietà sociale, si propone di svolgere le finalità di interesse generale di cui comma 1, lettere b), c) ed i) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 in favore dei propri Soci Ordinari e dei loro familiari conviventi, ovvero:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, la Società Operaia di Mutuo Soccorso, per il raggiungimento dei suoi principi solidaristici, può svolgere le seguenti attività:

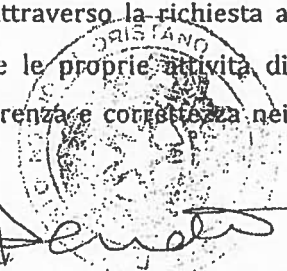
- promuovere un forte legame solidaristico fra tutti gli aderenti e i familiari, nonché fra gli stessi e la comunità locale;
- programmare e realizzare interventi specifici nel campo dei servizi sociali, in particolare rivolti al segretariato sociale;
- la concessione dell'uso della propria struttura sociale per promuovere la socializzazione e la vita di relazione;
- la gestione della propria sede sociale e dei relativi servizi, finalizzandola allo svolgimento di attività mutualistiche, socio - assistenziali e di aggregazione sociale.

La Società, per svolgere anche tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché attività accessorie, in quanto integrative di quelle statutarie, potrà inoltre:

- a) promuovere ogni genere di attività volontaria prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
- b) collaborare con Enti pubblici, anche attraverso la stipula di convenzioni;
- c) affiliarsi o aderire ad altre organizzazioni, associazioni o movimenti che abbiano finalità simili od integrative;
- d) esercitare, in via non esclusiva e non principale, senza scopo di lucro e con osservanza delle relative norme amministrative e fiscali, ogni attività utile per favorire ogni forma di trasparente autofinanziamento. Tra queste, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017, può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

M. operaia

[Signature]



I lasciti o le donazioni che la Società conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

ART. 6 - MUTUALITÀ MEDIATA

In deroga al principio della mutualità pura, l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei Soci e dei loro familiari conviventi può avvenire in forma mediata, attraverso altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs. n. 502/1992. La Società può istituire o gestire direttamente fondi sanitari integrativi.

La Società è naturalmente collegata con tutte le società di mutuo soccorso ed opera secondo gli orientamenti generali dati dalle stesse nella sua più ampia autonomia. Essa può aderire ad una associazione, federazione o società di mutuo soccorso che opera nel settore socio/sanitario di rappresentanza nazionale, affine ai propri scopi.

TITOLO III CORPO SOCIALE

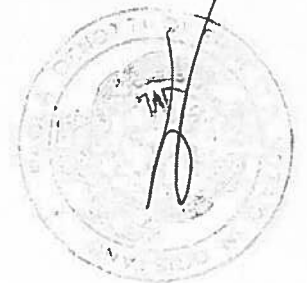
ART. 7 - CORPO SOCIALE E MODALITÀ D'ACCESSO

La Società è formata da **SOCI ORDINARI** e **SOCI SOSTENITORI**.

Sono ammessi a far parte della Società tutte le persone fisiche maggiori di età, di buona condotta morale e senza distinzione di sesso, etnia o religione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti sociali approvati dall'Assemblea Generale. Gli aspiranti soci devono presentare espressa domanda scritta e dichiarino di condividere le finalità sociali e di impegnarsi a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione dei propri dati anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni della Società.

Le domande potranno essere respinte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di 2/3 dei componenti e con obbligo di motivazione, salva la possibilità da parte del soggetto non ammesso di appellarsi al collegio sindacale in veste di arbitro ai sensi dell'articolo n. 30 del presente statuto.



ART. 8 - SOCI ORDINARI

I Soci ordinari sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Essi sono tenuti al pagamento del contributo annuo, usufruiscono dei vantaggi mutualistici che la Società accorda loro e partecipano a tutte le iniziative indette dalla stessa.

ART. 9 - SOCI SOSTENITORI

I Soci sostenitori della Società sono coloro che, persone fisiche o giuridiche, nonché enti pubblici o privati, intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società stessa.

ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci Ordinari, dal momento della loro ammissione, hanno diritto a frequentare la sede della Società, a partecipare a tutte le attività svolte e ad usufruire dei servizi attivati dalla Società.

Il Socio Ordinario ha diritto alla sua morte di essere accompagnato al cimitero dalla bandiera sociale e dai consociati.

ART. 12 - DIRITTO DI VOTO

I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto e possibilità di candidarsi per le cariche sociali secondo le norme del Regolamento.

Hanno diritto di partecipare alla vita della Società ed il diritto di voto su ogni proposta, in particolare quella relativa ai bilanci ed ai rendiconti delle attività, all'approvazione e modifica dello Statuto e dei regolamenti interni.

ART. 13 - DOVERI DEI SOCI

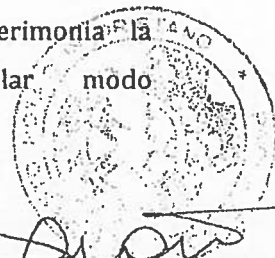
I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci, inoltre, hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente la quota sociale;
- b) intervenire alle Assemblee generali della Società e serbare in essa un contegno serio e dignitoso;
- c) accompagnare la bandiera, quando si è invitati, in qualunque cerimonia la Società ritenga opportuno intervenire ed in particolare modo nell'accompagnamento dei soci defunti.

Mario Tardella

[Signature]



ART. 14 - QUALIFICA DI SOCIO

La permanenza in qualità di socio è subordinata al regolare pagamento delle quote sociali. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità, per espulsione o per decesso.

ART. 15 - MOROSITÀ

In caso di mancato versamento della quota sociale annua, il socio perde tutti i diritti e non potrà frequentare la sede sociale, né intervenire e votare nelle Assemblee, né godere dei sussidi e dei servizi.

Nel caso in cui la morosità si protragga per oltre due anni, il socio si intenderà decaduto per decisione inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

Il socio decaduto per morosità potrà successivamente essere riammesso, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, come nuovo socio.

ART. 17 - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio di Amministrazione qualora il socio:

- a) abbia recato danno morale alla Società od offeso, sia all'interno che all'esterno della sede sociale il Presidente, il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea a causa delle rispettive funzioni;
- b) nella sede sociale tenga un comportamento indecoroso o compia atti riprovevoli o violenti.

La sospensione potrà avere, a seconda della gravità dei fatti, una durata massima di otto mesi, durante i quali il socio perde tutti i diritti, tranne quello del sussidio di decesso.

ART. 18 - ESPULSIONE

Il provvedimento di espulsione è assunto per gravi motivi, per condanne penali o per ripetuti comportamenti lesivi degli interessi, dell'immagine, della vita democratica della Società e del suo regolare funzionamento.

ART. 19 - RECESSIONE DA SOCIO

Soci potranno recedere volontariamente, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento. Il recesso produrrà i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I diritti derivanti dallo status di Socio non sono trasferibili ed il Socio che abbia cessato di appartenere alla Società non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato né ha alcun diritto sul patrimonio.



TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 19 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci - Proviviri.

A tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 20 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano della Società. Ogni Socio Ordinario iscritto da almeno sei mesi nel libro dei Soci può esprimere un solo voto

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria provvede a:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere il Collegio dei Sindaci;
- c) approvare i Regolamenti;
- d) approvare i bilanci e gli indirizzi generali dell'attività;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulla esclusione degli associati;
- g) esaminare i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- h) stabilire l'entità delle quote sociali;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Mario Tardella

[Signature]



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea generale sarà convocata in via straordinaria per le modifiche che interessano lo Statuto, per lo scioglimento anticipato, la trasformazione, la fusione o la scissione della Società ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità o dietro richiesta scritta di non meno di un decimo dei Soci ordinari, i quali dovranno specificare le proposte da sottoporre alla discussione.

ART. 21 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in termini ordinari almeno una volta l'anno, entro il 120° giorno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e/o del rendiconto dell'esercizio precedente e/o per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria, ogniqualevolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, oppure lo richieda in forma scritta al- meno 1/10 dei soci.

ART. 22 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea è promossa dal Presidente con la pubblicazione del relativo avviso nella bacheca della sede sociale e potrà essere comunicata ai soci attraverso avviso personale a domicilio almeno dieci giorni prima della data indicata per la riunione oppure tramite qualunque altro mezzo di avviso, ivi compresa la posta elettronica oppure qualunque altro strumento elettronico che garantisca la verifica dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 23 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita e, quindi, sono valide le deliberazioni sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno, quando intervenga almeno la metà dei soci in prima convocazione e, in seconda convocazione prevista almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità la proposta si intende respinta.

Nel caso di modifiche ed integrazioni statutarie occorrerà la presenza della maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le stesse modifiche devono essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed è esclusa ogni forma di delega.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di quattordici componenti, dei quali un Presidente, un Vice Presidente ed un Cassiere. I componenti del Consiglio sono responsabili personalmente e solidalmente dell'adempimento dei doveri inerenti il loro mandato, della veridicità dei fatti esposti nei resoconti e della piena osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assembleari.

Ove ricorrano i presupposti, saranno inoltre comminate le sanzioni previste dall'articolo 5 della citata legge 3818/1886.

- un Segretario;
- un Tesoriere;
- un Collettore;
- un Portabandiera;
- una Commissione di Vigilanza;

ART. 25 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione sarà effettuata con apposito avviso a domicilio da notificarsi almeno tre giorni prima della riunione anche, previa autorizzazione, tramite avviso telefonico oppure con qualunque altro strumento elettronico che garantisca la verifica dell'avvenuto ricevimento, indicante il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Le ripetute assenze, non giustificate, alle riunioni consiliari portano alla decadenza della carica che sarà deliberata dal Consiglio stesso, previo invito al Consigliere.

More Trenches ~~to be made~~

Di ogni seduta del Consiglio verrà redatto apposito verbale, nel quale dovranno essere indicati i nomi dei Consiglieri presenti, gli argomenti trattati e, in maniera concisa, l'andamento della discussione, l'esito delle votazioni, nonché le eventuali dichiarazioni che i Consiglieri richiederanno di riportare integralmente.

Il verbale di ogni riunione dovrà essere letto e sottoscritto dai Consiglieri che hanno partecipato e sono presenti alla prima successiva riunione.

ART. 26 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio garantisce la corretta gestione della Società. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) programmare le diverse attività, promuovendo la partecipazione dei soci alla vita della Società;
- b) deliberare sui bilanci e i rendiconti di gestione;
- c) inviare i bilanci e gli atti deliberativi del Consiglio agli Organi deputati al controllo;
- d) predisporre eventuali Regolamenti da sottoporre all'Assemblea generale;
- e) stabilire l'entità della quota associativa da proporre all'Assemblea Generale per l'approvazione e a verificare il regolare versamento della stessa da parte dei soci;
- f) deliberare sull'eventuale assegnazione di sussidi secondo le norme del Regolamento ai Soci Ordinari, dopo averne accertato il pieno diritto;
- g) deliberare la nomina a socio, la sospensione o l'espulsione dei soci a seguito di comportamenti pregiudizievoli nei confronti della Società;
- h) affidare ogni tipo di incarico, sia di natura tecnica che organizzativa;
- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni degli Organi sociali, applicando le misure disciplinari in caso di inadempienza;
- j) delibera in generale, su tutti gli oggetti non riservati all'Assemblea, impegnandosi, inoltre, ad eseguirne le decisioni.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è comunque sottoposta al vincolo di osservanza del presente Statuto e del Regolamento

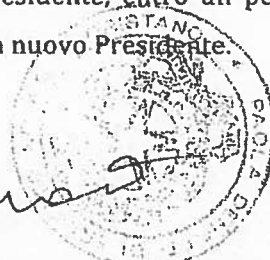
ART. 27 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale ed è il rappresentante legale della Società, in giudizio e fuori. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di entrambi, al Consigliere più anziano.

Nel caso di dimissioni o permanente indisponibilità del Presidente, entro un periodo non superiore a trenta giorni si deve provvedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Mario Tardella

P. C. C. C. C.



ART. 28 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e coordina la Società e le sue attività, curando l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente:

- a) interviene per il disbrigo delle pratiche in corso e per compiere in generale tutti gli atti amministrativi inerenti al suo mandato;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sospensione, proroga o scioglimento delle stesse quando si verificano circostanze particolari che ne legittimino il provvedimento;
- c) provvede al regolare andamento dei servizi e ha facoltà, in caso di urgenza, di adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione per i quali mancasse il tempo necessario per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne alla successiva riunione dello stesso;
- d) osserva e fa osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 - COLLEGIO DEI SINDACI - PROBIVIRI

Il Collegio dei Sindaci - Probiviri è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, che eleggono al loro interno, nella prima riunione dopo l'insediamento fatto a cura del Presidente della Società, un Presidente.

ART. 30 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI SINDACI - PROBIVIRI

Ai fini del controllo dell'impiego e della conservazione del patrimonio sociale, il Collegio esercita la funzione di controllo sulla gestione amministrativa della Società, verifica la regolare tenuta della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio annuale e può effettuare, in ogni momento, atti di ispezione e controllo contabile.

Il Collegio esercita, inoltre, la funzione di arbitrato nelle eventuali controversie tra il Consiglio di Amministrazione ed i soci. In particolare, si pronuncia con decisione definitiva, salvo ratifica dell'Assemblea generale, nel caso di controversie riguardanti i sussidi di qualunque specie.

Di ogni seduta del collegio verrà redatto apposito verbale, nel quale dovranno essere indicati i nomi dei sindaci presenti, gli argomenti trattati e, in maniera concisa, l'andamento della discussione, l'esito delle votazioni, nonché le eventuali dichiarazioni che i sindaci richiederanno di riportare integralmente.

Il verbale di ogni riunione dovrà essere letto e sottoscritto dai sindaci che hanno partecipato e sono presenti alla prima successiva riunione.

ART. 31 - DURATA DEGLI INCARICHI ELETTIVI

Tutti gli incarichi elettivi hanno una durata di anni tre ed i rispettivi titolari sono regolarmente rieleggibili.

Il Presidente può essere eletto, con la stessa carica, per due trienni consecutivi. Può, comunque, ricandidarsi dopo trascorsi tre anni dall'ultima presidenza.

ART. 32 - DIMISSIONI

I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci - Proviviri che si dimettono o sono comunque impossibilitati a garantire la regolare partecipazione, sono temporaneamente sostituiti col sistema della cooptazione, deliberata formalmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, salvo ratifica della nomina da parte della prima assemblea utile.

ART. 33 - LIBRI SOCIALI

La Società deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei Soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- e) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali all'interno della sede della Società, senza poterne estrarre copia, inviando richiesta scritta al presidente dell'organo interessato.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

ART. 34 - RISORSE DELLA SOCIETÀ

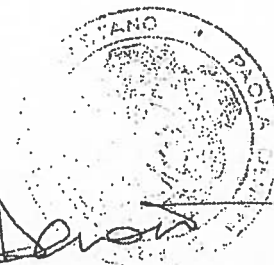
Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità mutualistiche.

È costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà della Società;
- b) quote di ammissione e contributi dei Soci;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) eventuali redditi prodotti dal patrimonio;

M. T. F. F.

Valerio



- e) delle entrate realizzate attraverso le attività istituzionali, in quanto integrative di quelle statutarie;
- f) erogazioni liberali, donazioni e legati, sempre che non ledano la dignità e l'indipendenza morale e materiale della Società e che siano rispettosi del dettato normativo; i legati e le donazioni che abbiano un fine determinato saranno utilizzati in conformità ai fini stabiliti dal testatore o dal donatore; in mancanza di un fine determinato, le donazioni saranno destinate al fondo di mutualità.

ART. 35 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sono predisposti, dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio successivo.

La bozza di bilancio, corredata dalla relazione dell'Organo di controllo, deve essere approvata dall'Assemblea Generale dei Soci entro il 120° giorno dalla chiusura dell'esercizio.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, del bilancio consuntivo corredata della documentazione necessaria.

Con richiamo all'articolo 8 comma 2 e 3 lettere a), b, c), d) e) Decreto Legislativo 117/2017, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e/o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Società Operaia di Mutuo Soccorso, salvo che la destinazione o distribuzione, non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

TITOLO VII

Soci Volontari e Lavoratori

ART. 36 - SOCI VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Società, attività in favore dei Soci e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; inoltre non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Società soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Società.

I nominativi dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro ed a favore degli stessi deve essere stipulata idonea assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 37 - LAVORATORI

La Società si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.

La Società può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

TITOLO VIII MODIFICHE STATUTARIE

ART. 38 - MODALITÀ

Lo Statuto può essere modificato e integrato sulla base di una proposta scritta del Consiglio di Amministrazione o di almeno 1/10 dei soci, seguendo le modalità previste nell'art. 21 del presente Statuto.

TITOLO IX SCIoglimento DELLA SOCIETÀ'

ART. 39 - MODALITÀ DI SCIoglimento

Lo scioglimento della Società dovrà essere pronunciato dall'Assemblea generale, convocata per tale scopo, a cui intervengono almeno due terzi dei soci. La deliberazione dovrà essere presa a maggioranza di tre quarti dei voti dei presenti.

Mario Tredici *Teodoro*

ART. 40 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento e liquidazione della società o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO X NORME FINALI

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Generale. Sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti.

ART. 42 - RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, al Codice Civile e alle norme che regolamentano le Società di Mutuo Soccorso.

Mario Tardella

V. Tardella

Espresso conforme

all'originale

12/03/2022

V. Tardella

